

## DIRETTIVA 2004/66/CE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea <sup>(2)</sup> (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
- (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio qualora l'atto iniziale sia stato adottato dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 1999/45/CE <sup>(3)</sup>, 2002/83/CE <sup>(4)</sup>, 2003/37/CE <sup>(5)</sup> e 2003/59/CE <sup>(6)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE <sup>(7)</sup>, 91/414/CEE <sup>(8)</sup>, 96/26/CE <sup>(9)</sup>, 2003/48/CE <sup>(10)</sup> e 2003/49/CE <sup>(11)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

Le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE, 2003/59/CE, 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE sono modificate come indicato nell'allegato della presente direttiva.

## Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di entrata in vigore del trattato di adesione. Per quanto riguarda le disposizioni della presente direttiva che adeguano la direttiva 91/414/CE modificata, nonché le direttive 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE, la data di recepimento è quella stabilita. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono la presente direttiva nonché una tavola che ne precisa la concordanza con le specifiche disposizioni della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

<sup>(3)</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).

<sup>(8)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(9)</sup> GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(10)</sup> GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

<sup>(11)</sup> GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.